



COMUNE DI SORI
Città metropolitana di Genova
Certificato ISO 14001

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.04.2026

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito	3
Art. 3 Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari.....	3
Art.4 Esenzioni e riduzioni.....	4
Art. 5 Misura dell'imposta	5
Art. 6 Obblighi di dichiarazione e ulteriori adempimenti.....	5
Art. 7 Versamento dell'imposta.....	6
Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell'imposta	7
Art. 9 Funzionario responsabile dell'imposta.....	8
Art 10 Sanzioni.....	8
Art. 11 Riscossione coattiva.....	9
Art. 12 Rimborsi e compensazione	9
Art. 13 Contenzioso.....	10
Art. 14 Trattamento dei dati personali	10
Art. 15 Disposizioni finali e transitorie.....	10

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre per l'anno 2026 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sori in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali ed il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;
4. Annualmente verrà predisposta relazione a cura dell'amministrazione sugli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale;
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 5, ubicate nel territorio del Comune di Sori, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
6. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, come definite dal "*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*" di cui alla Legge Regione Liguria n. 1 del 06.02.2024, per tali intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Sori.

Art. 3 Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Sori, alloggiano nelle strutture ricettive, di cui all'art. 2, ubicate nel territorio del Comune di Sori.
2. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi:
 - a) il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;

- b) i soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi per i contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5-ter dello stesso articolo;
 - c) gli eventuali rappresentanti fiscali di soggetti non residenti nel territorio dello Stato di cui all'art. 4, comma 5-bis del citato D.L. n. 50/2017.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promozione - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla L.R. n.1/2024 e ss.mm.ii.

Art.4 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i malati soggetti a terapie e un loro accompagnatore, presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova per un massimo di due persone per paziente;
 - d) persone con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco, della protezione civile e pubbliche assistenze che soggiornano per esigenze di servizio;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi di almeno 15 (quindici) partecipanti, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - g) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Sori;
 - h) gli studenti che svolgono *stage*/tirocini presso le strutture ricettive;
 - i) soggetti ospiti del Comune di Sori nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
 - j) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - k) I pernottamenti oltre il 10 giorno;
 - l) ai gruppi organizzati di almeno 15 atleti partecipanti ad eventi sportivi organizzati sul territorio è prevista una riduzione pari al 50% dell'imposta;
- Non sono soggetti passivi dell'imposta i residenti nel Comune di Sori.

2. Le esenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono subordinate alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di autocertificazione o di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria/ospedaliera, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e ss.mm. che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria dei confronti del soggetto degente.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge;
3. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art. 6 Obblighi di dichiarazione e ulteriori adempimenti

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - entro l'inizio dell'attività, accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, registrando ogni struttura;
 - informare i propri ospiti, anche utilizzando modulistica multilingua, dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno. In mancanza di certificazione, l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune;
 - segnalare all'Ufficio Tributi i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
 - effettuare esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione annuale cumulativa secondo le modalità indicate con decreto

Ministero economia e Finanze, prevista dal comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e dal comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- trasmettere all'ufficio competente del Comune di Sori, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli (es. numero delle presenze, eventuali esenzioni ecc.). La suddetta comunicazione deve essere effettuata rispettando le stesse tempistiche di cui al successivo art. 7;
- l'obbligo dell'invio delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti persiste anche nel caso in cui non si realizzi il presupposto impositivo;
- nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato all'ufficio oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al momento del pagamento di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza: la quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla ricevuta fiscale.
2. Successivamente il gestore provvede al versamento di quanto incassato a favore del Comune. Tale riversamento, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo al termine del periodo di riferimento ovvero:
 - entro il 16 aprile per il trimestre gennaio – marzo,
 - entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno,
 - entro il 16 ottobre per il trimestre luglio – settembre,
 - entro il 16 gennaio dell'anno solare successivo per il trimestre ottobre - dicembre.

3. Il riversamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - Procedura telematica pagoPA ;
 - Pagamento tramite F24
4. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento
5. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune vigila sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta. L'ufficio in particolare effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6. Il Comune si impegna altresì a contrastare l'abusivismo nel settore turistico;
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. I controlli inerenti alle comunicazioni trimestrali ed ai relativi versamenti possono essere effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
5. Nel caso di omessa o infedele comunicazione periodica e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione tributaria cumulativa annuale, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura,

la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. n. 34 del 30/04/2019.

6. Nell'esercizio dei suoi controlli sulle dichiarazioni e sui versamenti, il Comune si può altresì avvalere del benchmarking e dell'analisi dei siti internet di prenotazione/gradimento, dei dati dell'osservatorio provinciale e dei dati a disposizione della Questura.
7. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art.10.

Art. 9 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art 10 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo:
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2, alle prescritte scadenze, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.lgs. 267/2000.
Tale sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del soggetto accertato, con pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. Le sotto indicate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
 - per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00;
 - per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione da parte del soggetto responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;

- per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti dal Comune da parte del soggetto responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- per la mancata consegna della documentazione necessaria a dimostrare il diritto all'esclusione/esenzione dall'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24/11/1981.

5. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 4 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Sorti potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive *della medesima tipologia e categoria/classificazione* presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione Ufficio Tributi;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (UE) n. 2016/679 e dei conseguenti successivi atti necessari per la sua completa attuazione.

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività, ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dei commi 15 e 15 quater dell'art. 13 del D.L.201/2011;

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.